

**ACCORDO AZIENDALE**  
**DI II LIVELLO**

Addì, 14 ottobre 2014

Fra

Elior Ristorazione SpA – Divisione Itinere, rappresentata dai sigg.ri Marco Canziani, Marco Poli e Angelo Viti

e

Le Segreterie Nazionali delle seguenti OOSS:

FILT CGIL rappresentata da Gaetano Iacobucci e Maria Ippolito

FIT – CISL rappresentata da Salvatore Pellecchia, Vincenzo Valvano e Luigi Pietranera

UGL TAF rappresentata da Andrea Grimaldi, Fabio Luciani e Sergio Caiazza

FAST CONFSAL rappresentata da Vincenzo Notarnicola, Sabrina Mancini e Ivano Giubilei

SALPAS ORSA FERROVIE rappresentata da Claudio Fiorenza e Claudio Bertini

Il presente contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 2 e 2 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/AF), per la società Elior Ristorazione SPA - Divisione Itinere.

Le parti si danno atto che il presente contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali Elior Ristorazione SpA - Divisione Itinere, potrà conseguire una efficace e produttiva gestione dell'appalto.

Le parti intendono pertanto raggiungere un livello di contrattazione maggiormente mirata alla gestione peculiare del settore, nel quale viene richiesta una specifica professionalità per la diversità delle esigenze di servizi offerti alla clientela.

**CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le norme previste dal presente accordo si applicano al personale diretto e indiretto impiegato nel perimetro dell'appalto dei servizi di ristorazione e caring a bordo treno e servizi accessori e complementari.

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, troveranno completa applicazione l'accordo

del cambio appalto del 30 ottobre 2013 (e successiva ratifica in data 28.2.2014), nonché le norme del vigente CCNL Mobilità / Attività Ferroviaria 20.7.2012.

In merito alla diaria del personale viaggiante, stabilita al punto 2) dell'art. 9 che segue, le parti convengono di incontrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2015, al fine di effettuare una verifica inerente gli incrementi di produttività conseguiti.

### DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo decorre dal 01 novembre 2014 al 30 ottobre 2017 salvo proroghe o rinnovi, così come previsto all'art. 5 CCNL Mobilità-AF 20.07.2012.

### Articolo 1

### RELAZIONI INDUSTRIALI

Il sistema delle relazioni industriali è articolato in due fasi di attività:

- Informazione
- Contrattazione

#### Informazione

Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni Industriali di secondo livello dell'art. 1 CCNL della Mobilità Ferroviaria, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:

- eventuale evoluzione dell'assetto societario;
- linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
- modifica della macrostruttura organizzativa;
- dettaglio delle attività date in appalto;
- andamento generale dell'orario di lavoro;
- percorsi formativi;
- dati sulla consistenza del personale articolati per, aziende e, nell'ambito della stessa, per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
- progetti di azioni positive;
- obiettivi di produttività;
- tassi di adesione al Fondo Pensione Complementare Eurofer
- modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;

A livello di unità produttiva:

- organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni
- Informativa programma fruizione ferie e sugli orari di fatto del personale (in occasione del

"Cambio orario di Trenitalia) ;

- Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- Le ricadute relative alla modifica della macrostruttura organizzativa.

### Contrattazione

La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo Aziendale come regolata dall'art 4 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012, nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:



- norme applicative della disciplina del lavoro;
- disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
- criteri di ripartizione della produzione fra le varie unità produttive;
- premio di risultato;
- ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
- effetti dell'attività di promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
- effetti delle modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;
- formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 40 CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012;
- modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale;
- definizione dei moduli scorta/commerciali e relative attribuzioni
- i programmi di riequilibrio delle risorse umane;

A livello di unità produttive:

- articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
- organizzazione del lavoro ed eventuali impatti a seguito di variazioni;
- Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, delle innovazioni delle tecnologie, delle variazioni produttive e organizzative, nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale;
- linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

3



**Articolo 2**  
**UNITA' OPERATIVE**

In applicazione dell'art. 45 punto 2 del CCNL Mobilità-AF del 20 luglio 2014 si definiscono le seguenti Unità Operative:

Torino, Milano, Verona, Venezia, Roma, Napoli, Salerno, Firenze.



**Articolo 3**  
**DECLARATORIA PROFESSIONALE**

Le parti, in applicazione dell'art. 27 punto 1.6, e in considerazione delle peculiarità del settore della ristorazione a bordo treno e delle premesse del presente Contratto, hanno individuato una nuova figura professionale che viene inserite in via sperimentale. A mero titolo esemplificativo di seguito si riporta la declaratoria della stessa:

Livello professionale C: TECNICI

Area Manager

Lavoratori che svolgono analisi periodiche sull'andamento delle risorse e/o attività assegnate e fornisce feedback su problematiche che impattano sul clima organizzativo; propone suggerimenti per l'incremento delle vendite e collabora con la funzione "formazione" per valutare l'efficacia degli interventi formativi e propone eventuali ulteriori sessioni; contribuisce allo sviluppo del fatturato secondo le indicazioni di budget ricevute (p.e. illustrando le nuove iniziative promozionali); verifica che il personale operativo attui le procedure anche dal punto di vista comportamentale al fine di diffondere la cultura della soddisfazione del Cliente; verifica la conoscenza e l'applicazione delle procedure in materia di igiene dei prodotti (HACCP) e di prevenzione e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2004).

**Articolo 4**  
**ORARIO DI LAVORO**

Al personale si applicano, in materia di orario di lavoro, le previsioni di cui all'art. 28 del CCNL Mobilità AF 20.07.12, per il personale mobile vale quanto previsto al punto 2.7.F del predetto articolo.

a) I Riposi Fuori Residenza programmabili per ogni lavoratore non potranno eccedere il numero di quattro nel mese, elevati a cinque previo accordo a livello di unità produttiva in fase di definizione turni.

b) L'assenza dalla residenza è elevabile sino a 27 ore, come previsto dal punto 2.7.F.5 dell'art.28 del CCNL. Tale elevazione non interviene in alcun modo nel computo delle giornate di ferie godute

dal dipendente.

c) Il riposo giornaliero minimo in residenza, posto a seguito di un servizio programmato con una durata superiore a 13 ore, è riducibile fino a 16 ore previo accordo a livello di unità produttiva, in fase di definizione turni.

d) In applicazione dell'art. 28 punto 2.7.3, in sede di contrattazione aziendale dei turni di servizio, è possibile elevare da 13 a 14 ore il limite massimo del periodo di lavoro giornaliero programmato per i servizi di andata e ritorno.

e) Le elevazioni previste ai punti F.3 e F.5 del punto 2.7.F dell'ar.28 del CCNL avverranno previo accordo aziendale in sede di definizione turni.

Atteso che le flessibilità di cui ai precedenti punti rientrano nelle previsioni di cui al DPCM 22 gennaio 2013 Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228, a fronte dell'attivazione delle stesse scattano i riconoscimenti economici definiti al successivo art. 9 "Trattamento economico".

#### Articolo 5

#### PERMESSI SINDACALI – ISTITUZIONE E PREROGATIVE RSU/RLS

Ferme restando le previsioni della legge 300/70 nonché dell'art. 8 CCNL della Mobilità – Area AF del 20.7.2012, convenendo sulla necessità di ridurre l'attuale numero di giornate da riconoscere per lo svolgimento delle attività sindacali, al fine di adeguarlo all'evoluzione delle dinamiche occupazionali, in applicazione del punto 3 del predetto articolo, si conviene, per tutte le organizzazioni sindacali stipulanti, sulla seguente disciplina dei permessi giornalieri sindacali retribuiti:

1. I componenti le RSU o, fino alla loro costituzione, le RSA, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970 nr. 300 e dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e s.m.i
2. Il monte giornate mensile di permessi sindacali retribuiti riconosciuto complessivamente a ciascuna organizzazione sindacale sarà pari al numero degli iscritti moltiplicato per il coefficiente 0,10 (zerovirgoladieci), con arrotondamento per eccesso. Eventuali decimali verranno arrotondati per eccesso. In caso di convocazione da parte dell'Azienda, ciascuna organizzazione sindacale avrà diritto ad un numero massimo di numero 3 permessi per evento, che non inficerà il totale permessi mensile. L'applicazione del coefficiente, qui previsto, al numero degli iscritti per ciascuna sigla avverrà nel mese di marzo di ogni anno.

Solo in fase di prima applicazione, verrà applicato sul numero degli iscritti del mese di ottobre 2014.

3. Le domande di fruizione del permesso dovranno pervenire alla Società datrice con un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi. L'Azienda fornirà la comunicazione di risposta entro le 24 ore successive alla presentazione.
4. Le Parti si impegnano a definire entro e non oltre 30 gg dalla data di sottoscrizione del presente accordo le modalità di costituzione, di funzionamento nonché le prerogative delle RSU e dei RLS e la data delle elezioni.

#### Articolo 6

#### PASTI AZIENDALI

Premesso che per il personale cui si applica il presente contratto valgono le previsioni dell'art. 51 CCNL Mobilità AF 20.07.2012, il valore del singolo ticket è pari a Euro 5,20.

Il personale impiegato in turno con riposo fuori residenza avrà diritto ad un ticket supplementare aggiuntivo al ticket di cui al punto che precede.

#### Articolo 7

#### MALATTIA

Per quanto attiene alla disciplina della Malattia e infortunio, le parti rinviando integralmente al dettato degli art. 32 e 33 CCNL Mobilità AF 20.07.2012

#### Articolo 8

#### PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO EUROFER

Le parti, nel riconoscere l'applicazione dell'art.54 del CCNL Mobilità AF 20.07.2012 al personale dipendente dalle società che applicano il presente contratto, individuano nel fondo a capitalizzazione EUROFER la forma di previdenza complementare più idonea ad accogliere le adesioni del suddetto personale.

Le parti provvederanno a disciplinare i dettagli tecnici dell'adesione al Fondo entro e non oltre 30 gg dalla firma del presente accordo.

#### Articolo 9

#### TRATTAMENTO ECONOMICO

Le parti al fine di sviluppare la capacità produttiva delle aziende che applicano il presente Contratto, consolidando ed incrementando gli attuali volumi di produzione, nonché per cogliere le opportunità di sviluppo di nuove attività, in particolare, con l'adozione della nuova strumentazione

normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, le parti convengo di istituire le seguenti indennità:

### 1. INDENNITÀ DI ASSENZA DA RESIDENZA

Al personale viaggiante viene riconosciuta l'indennità di assenza dalla residenza così come disciplinato dall'art. 77 punto 2) del CCNL Mobilità Ferroviaria per quanto attiene al trattamento normativo.

Con riferimento alla parte economica, in applicazione dell'ultimo comma del punto 2.1 art 77 CCNL applicato, l'Azienda corrisponderà un compenso per assenza dalla residenza secondo il seguente schema:

- Per servizi senza riposo fuori residenza: € 0,75
- Per servizi con riposo fuori residenza: € 1,00
- Per i servizi senza riposo fuori residenza, esteri: € 1,50
- Per servizi con riposo fuori residenza esteri : € 2,00

In caso di revisione da parte della committente Trenitalia del numero di servizi da espletare all'estero, le parti si obbligano a ridiscutere il valore delle relative indennità.

### 2. DIARIA DEL PERSONALE VIAGGIANTE

Al personale di bordo che garantisce una quantità minima di nr. 100 ore di scorta, come da definizione ex art. 28 punto 2.1 lettera c) CCNL applicato, maturate mensilmente, compete una diaria del valore di 0,60 Euro applicata per ciascuna ora di lavoro riferita all'orario di lavoro stabilito dall'art. 28 c.F2, CCNL applicato. I parametri di cui alla presente clausola verranno ridefiniti in base alla natura del contratto di lavoro del singolo dipendente (Part-time).

Le parti si danno reciprocamente atto che concorreranno al raggiungimento della soglia minima di cui al punto che precede, altresì i periodi di sosta fino ad un massimo di nr. 5 ore consecutive.


### 3. INDENNITÀ MANEGGIO DENARO

L'indennità di cui all'art.80 punto 1 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012 sarà erogata unicamente al personale con qualifica di responsabile dei servizi a bordo treno.

### 4. INDENNITÀ DI FLESSIBILITÀ ORARIA

a) Al personale il cui turno prevede il superamento delle 13 ore del periodo di lavoro giornaliero

7



sarà riconosciuta un'indennità pari a Euro 8,00 (art.83, 4.1).

b) Al personale il cui turno prevede il superamento delle 24 ore del periodo di assenza dalla residenza, sarà riconosciuta un'indennità pari a Euro 5,00.

Le indennità presenti in questo articolo sono tra loro cumulabili.

**Articolo 10**  
**PREMIO DI RISULTATO**

In applicazione di quanto definito all'art. 73 (Premio di risultato) del CCNL Mobilità/Area AF, è istituito il Premio di risultato annuale per tutto il personale a cui si applica il presente Contratto, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di produzione/efficienza/qualità Aziendale, con criteri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale.

Gli indicatori di produttività, le modalità per fissare gli obiettivi annuali degli stessi, gli ambiti territoriali di riferimento per consuntivare i risultati e la misura media annuale del premio saranno definiti in uno specifico accordo nazionale che le parti si impegnano a stipulare entro il 31 Gennaio 2015.

**Articolo 11**  
**WELFARE AZIENDALE**

In considerazione del particolare momento di disagio economico, le Parti convergono che al personale dipendente è concessa la possibilità di accedere a delle formule di assistenza sanitaria integrativa e assicurativa inerente l'erogazione di prestazioni in ambito odontoiatrico, quale supporto alle spese sanitarie sostenute dalle famiglie. Le strutture odontoiatriche selezionate sono distribuite su tutto il territorio nazionale, suddivise per distretti sanitari, e garantiscono tariffe contenute e accessibili, nel rispetto delle linee guida nazionali emanate dal Ministero della Salute.

Si allega al presente accordo brochure esplicativa con il dettaglio dei servizi offerti (Allegato B).

*BeT...*

**Articolo 12**  
**ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

- ALLEGATO A: Allegato tecnico
- ALLEGATO B: brochure esplicativa servizi odontoiatrici

**Articolo 13**



*M. Di*

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Le parti stipulanti si danno atto che – a fronte di esplicita richiesta anche di una sola delle due parti del presente accordo – sarà attivato un tavolo di monitoraggio periodico allo scopo di verificare le funzionalità aziendali e gli effetti retributivi connessi all'applicazione di cui al precedente art. 9 (Trattamento Economico).

**Articolo 14**

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

Le parti si danno reciprocamente atto che, in applicazione del punto 9 art. 22 bis CCNL applicato, si potrà far ricorso all'attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante per i profili professionali di cui ai livelli B, C, D, E ed F della propria struttura organizzativa.

In particolare potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie della figura di

Addetto ai servizi di bordo treno

Entro e non oltre la data del 5 novembre 2014, le parti concorderanno il piano formativo di dettaglio relativo ai profili professionali oggetto dell'apprendistato.

Letto, confermato e sottoscritto

ELIOR RISTORAZIONE SPA - DIVISIONE ITINERE

*Angelo Vichi*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

FILT CGIL *[Signature]*  
FIT - CISL *[Signature]*  
UGL TAF *[Signature]*  
FAST CONFASAL *[Signature]*  
SALPAS ORSA FERROVIE *[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

## A. ALLEGATO TECNICO

### 1. DISPOSIZIONE IN TURNO

Si intende con tale termine, il periodo successivo al riposo giornaliero o settimanale in cui il personale, al quale non è stata assegnata una prestazione, è a disposizione dell'Azienda. La disposizione in turno, prevista in via sperimentale, è disciplinata come segue:

- I. Al personale proveniente da una prestazione ed in procinto di occupare una posizione di "Disposizione" nel turno, sarà assegnata una prestazione possibilmente entro il termine dell'ultima prestazione svolta;
- II. Il personale in posizione di "Disposizione" sarà comunque avvisato circa la prestazione da svolgere con un anticipo minimo di otto ore. La comunicazione potrà avvenire in orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 22.00.
- III. Le giornate di Disposizione, saranno regolate nei turni analogamente alle prestazioni ai treni e pertanto, saranno caratterizzate dall'orario di inizio e di termine del periodo a "Disposizione". Tali orari saranno in linea con la vigente disciplina contrattuale in ordine alla durata dei riposi giornalieri o settimanali. L'Azienda potrà prevedere un massimo di quattro giornate in disposizione per operatore al mese.
- IV. Al personale in posizione di "Disposizione" a cui non dovesse essere assegnato un servizio ai treni, saranno attribuite, per la giornata di mancata utilizzazione, la media delle competenze accessorie del Presidio di appartenenza. Per quanto concerne il computo del limite di lavoro settimanale e mensile, tale giornata avrà valore pari a 1/5 di 38h.
- V. Al personale in posizione di "Disposizione" che accetta il servizio ai treni assegnato e poi successivamente annullato, sarà attribuita una indennità di € 10,00. Tale indennità sostituisce quella indicata al punto IV).

### 2. RISERVA

La composizione del Team di scorta è quella concordata in sede di accordo sui turni di servizi. La società Elixir Ristorazione SpA – Divisione Itinere, al fine di rispettare la composizione concordata, stabilito il fabbisogno tecnico necessario e il relativo coefficiente di sostituzione assenti, prevedranno nei principali Terminal (Milano, Roma, Napoli) un turno di "Riserva".

Le giornate di riserva saranno caratterizzate da un orario di inizio e termine lavoro. Tali orari saranno in linea con la vigente disciplina contrattuale in ordine alla durata dei riposi giornalieri e/o

*M. [Signature]*

settimanali.

L'Azienda potrà programmare in turno un numero massimo di due giornate in riserva per operatore al mese.

Al personale in posizione di Riserva a cui non dovesse essere assegnato un servizio ai treni, saranno attribuite, per la giornata di mancata utilizzazione, la media delle competenze accessorie del Presidio di appartenenza.

*[Multiple handwritten signatures and initials, including names like 'L. pro', 'P. Ferrari', and 'M.']*




**ODONTO  
NETWORK**  
ORAL HEALTH CARE MANAGEMENT


per

**elior®**

Milano, 4 Marzo 2014





## CHI SIAMO




**Odontonetwerk** è una società specializzata nello sviluppo e nella gestione di formule di assistenza sanitaria integrativa ed assicurativa, **esclusivamente in ambito odontoiatrico.**

**Odontonetwerk** coordina strutture odontoiatriche selezionate, regolamentate e monitorate a livello centrale, coprendo con equilibrata capillarità **tutti i distretti sanitari** a livello nazionale.



# ODONTOIATRIA IN ITALIA:

- Il 95% delle persone adulte necessitano di cure odontoiatriche
- Le strutture pubbliche coprono meno del 5% della richiesta totale delle prestazioni e pertanto l'assistenza odontoiatrica è garantita quasi esclusivamente in strutture private.
- Le prestazioni odontoiatriche hanno dei costi certi ed elevati, creando disuguaglianza nell'accesso all'assistenza odontoiatrica tra le diverse classi di reddito.
- Secondo dati CENSIS, la spesa media annua che un nucleo familiare sostiene per le cure odontoiatriche è di Euro 2.146,00.
- L'Odontoiatria vale 12 miliardi di Euro e la spesa odontoiatrica rappresenta la spesa sanitaria *OUT OF POCKET* più rilevante.
- La prevenzione e le cure necessarie, spesso rimandate per motivi economici, permettono di evidenziare le patologie nella loro fase iniziale, riducendo al minimo la prestazione erogata sia in termini di invasività che di costi.



A CHI CI RIVOLGIAMO :

- Aziende pubbliche o private e associazioni di categoria.
- Compagnie assicurative ramo malattia e ramo assistenza.
- Fondi contrattuali di assistenza sanitaria integrativa, Casse assistenziale di categoria, aziendali e interaziendali.
- Canali di distribuzione per prodotti *retail*.

# L'APPROCCIO DI ODONTONETWORK

La qualità del servizio offerto e l'accesso su vasta scala a cure odontoiatriche è garantito da:

- tariffe contenute ed accessibili
- standardizzazione delle prestazioni odontoiatriche,
- distribuzione capillare sul territorio di riferimento attraverso la suddivisione per distretto sanitario,
- possibilità di predisposizione di piani tariffari e prestazioni assistenziali "tailor made", per specifiche esigenze, anche in modalità di "affinity solutions" abbinate ad altri prodotti e/o servizi.










## PRINCIPALI ATTIVITA' 1/3:

### Gestione del Network Odontoiatrico

- Accurata selezione delle strutture odontoiatriche
- Contrattazione delle tariffe
- Processo di affiliazione
- Controllo della congruità dei piani di trattamento attraverso il sistema informatico condiviso
- Monitoraggio dei costi
- Attività di *audit* periodico individuando le strutture qualitativamente migliori attraverso la valutazione della congruità delle tariffe applicate, delle prestazioni autorizzate e dei programmi d'assistenza proposti
- *Continuing education* per le strutture sanitarie e creazione e gestione di gruppi d'acquisto al fine di:
  - uniformare le procedure cliniche, i materiali utilizzati
  - fidelizzare i professionisti affiliati e ridurre sensibilmente i costi del materiale odontoiatrico e di conseguenza delle prestazioni.
- Finanziamento delle cure per agevolare ed incentivare le prestazioni in carico diretto all'Assistito/Assicurato.



## PRINCIPALI ATTIVITA' 2/3:



Attività di back office: gestione diretta della pratica di erogazione dalla prestazione dalla presa in carico fino alla sua liquidazione.




Attività di Call Center con accesso da numero verde dedicato agli Assistiti per attivazione e autorizzazione alle cure, richiesta di informazioni relative a rimborsi e *dental tutoring* per la gestione di bisogni odontoiatrici.

Customer Care dedicato alle strutture sanitarie per qualsiasi bisogno o chiarimento sulla gestione della pratica, predisposizione di Piani Sanitari e/o sulla modalità di liquidazione.




## PRINCIPALI ATTIVITA' 3/3:

- Attività di service amministrativo: tenuta dei dati anagrafici relativi ai singoli aderenti, predisposizione della modulistica occorrente, amministrazione finanziaria e contabile per il Fondo/Cassa/Azienda.
- Attività di consulenza a 360°:
  - servizio di consulenza per piani sanitari RSM e odontoiatrici sia per Fondi/ Casse autogestite che per compagnie assicurative.
  - servizio personalizzato per la creazione /gestione di un nuovo Fondo sanitario, supportando il cliente nelle scelte intraprese, fornendo assistenza e consulenza legale e supporto nella gestione del *risk assessment*.



# CRITERI DI SELEZIONE DEL NETWORK

Network di professionisti selezionati con copertura nazionale e distribuzione topografica per distretti sanitari (attualmente circa 800 strutture convenzionate)



Importanza del corretto rapporto numerico strutture/assistiti per creare massa critica e flessibilità del network in base al numero delle strutture sanitarie ed alla distribuzione degli assicurati.

## I VANTAGGI DEL NETWORK REGOLAMENTATO:

**Odontonet**work si propone come un *network* regolamentato, fondamentale per:


- standardizzazione dell'offerta
- controllo della qualità
- verifica della congruità dei piani di trattamento
- garantire stabilità ai piani sanitari
- tenere sotto stretto controllo la filiera dei costi
- permettere lo scambio di informazioni in tempo reale con il Cliente, le strutture sanitarie e gli assistiti.

Importanza della fidelizzazione delle strutture sanitarie:

- Economie di scala attraverso Gruppi d'acquisto (materie prime, servizi centralizzati)
- Soluzioni IT "tailor made" all'avanguardia
- *Continuing Education*
- Finanziamento delle cure odontoiatriche


# FLUSSO INFORMATICO

**Odontonet** si interfaccia tra grandi fasce d'utenza ed un *network* di strutture odontoiatriche capillarmente distribuite su tutto il territorio italiano interconnesse da un sistema informatico *ad hoc* e facilmente accessibile al Cliente per monitorarne i flussi.



Several handwritten signatures are present on the right side of the page, including one that appears to be 'L. M.' and another that appears to be 'C. M.'.


Two additional handwritten signatures are located below the main text block.



Accessibilità e Trasparenza sono le  
key words del nostro rapporto con il  
Cliente.


*Luigi...*  
*...*  
*...*

*[Handwritten signature]*



**ODONTONETWORK**  
**AREA RISERVATA**

Save Odonto Manager  
ESU



Home Gestione Documentale Guida Utente

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Azienda \_\_\_\_\_


Firma \_\_\_\_\_ Pass/Carica \_\_\_\_\_

**Lista degli Assistenti**

<input type="checkbox"/>	Codice Assistito	Azienda	Nome	Cognome	Telefono	Email	Indirizzo	Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita
<input type="checkbox"/>	ASSE 00322	ARIG Chartering Srl.	MICCOL						1973-12-28	GENOVA
<input type="checkbox"/>	ASSE 00323	A.S.A.M.A.S. PAOLO							1960-02-11	SIMONI
<input type="checkbox"/>	ASSE 00324	A.S.A.M.A.S. PAOLA							1963-07-02	LIVORNO
<input type="checkbox"/>	ASSE 00325	Interim Sanità Srl.	FAUSTO						1979-02-28	TORINO

Protezione dei dati sensibili garantiti da:

**colt**  
smarter / faster / further



Il nostro Cliente ha il controllo in tempo reale dello stato di ogni singola pratica.



**ODONTONETWORK**  
**AREA RISERVATA**

Salve Odontologo Manager,



ODONTONETWORK  
ORAL HEALTH CARE MANAGEMENT

Home Gestionale Documentale Guida Utente

Dati Personali

Profilo Utente

Utenze

Amministratori

Struttura Sanitaria

Aziende Associate

Assisti

Cure Mediche

Preventivi

Consuntivi

Pertassi

Gestione Tariffari

Struttura Sanitaria  Codice Assistito  Stato preventivo  Controfronto storico  Stato  Stato di approvazione

**Storico del Paziente**

Struttura Sanitaria	Controfronto preventivo	Codice Assistito	Codice Sanitaria	Stato preventivo	Controfronto storico	Stato storico	Data di creazione	Ultima Modifica
		ass 00000	sts 00040	10 Bozza		Non specificato	2012-05-24 14:48:21	2012-05-24 15:27:23
		ass 00002	sts 00040	Preventivato		Approvato	2012-05-17 12:22:26	2012-05-17 12:23:58
		ass 00000	sts 00040	Fine cura		Approvato	2012-05-17 11:57:14	2012-05-17 12:14:44
		ass 02558	sts 00037	Fine cura		Non specificato	2011-01-11 15:45:20	2012-04-13 10:31:03



## LE NOSTRE LINEE GUIDA:

I prospetti dei piani sanitari **Odontonet** vengono

elaborati secondo quanto indicato nelle

«LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA  
SALUTE ORALE E LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE  
ORALI IN ETA' ADULTA»

emanate dal **Ministero della Salute**.

Le tariffe di riferimento vengono ricavate dal  
**NOMENCLATORE TARIFFARIO ANDI**,  
unico documento ufficiale in odontoiatria.





**ODONTO  
NETWORK**

ORAL HEALTH CARE MANAGEMENT

**PRINCIPALI REFERENZE:**

